

COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO

Provincia di Torino

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA DI

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

ART. 20 D.LGS N. 175/2016 - CENSIMENTO ANNUALE DELLE

PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ART. 17 D.L. N. 90/2014

Il sottoscritto Dott. Massimiliano Bonino, iscritto all'albo dei dottori commercialisti di Torino, iscritto nel registro dei revisori contabili presso il Ministero di Grazia e Giustizia, nominato, ai sensi dell'art. 234 e seguenti del Tuel, approvato con D.L.gs. 18.08.2000 n. 267,

- Vista la richiesta del responsabile del servizio finanziario, con allegata proposta ad oggetto: "REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ART. 20 D.LGS N. 175/2016 - CENSIMENTO ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ART. 17 D.L. N. 90/2014.", dove si chiede si esprimere il parere ai sensi dell'art. 239 primo comma lett. B) punto numero 3 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
- Ricevuta ed esaminata la richiesta di parere in merito alla proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale:
proposta n.33/2025 ad oggetto: *Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 d.lgs. n. 175/2016 - censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art. 17 d.l. n. 90/2014.*;

Premesso che:

- l'Ente ha fatto pervenire la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 D.lgs. n.175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art. 17 D.L. n.90/2014", con le schede di rilevazione delle partecipazioni redatte sulla base degli schemi stabiliti dal Dipartimento del Tesoro;
- l'art 239 del D.lgs. 267/2000, con riferimento al comma 1, lettera b), punto 3), stabilisce che l'organo di revisione deve rilasciare apposito parere sulle modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

Considerato che:

- l'articolo 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP), il quale prevede che, annualmente, entro il 31 dicembre, le amministrazioni pubbliche:

- effettuino, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso art. 20, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- approvino una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato l'anno precedente;
- la comunicazione alla Struttura delle informazioni contenute nei provvedimenti adottati e nelle relazioni approvate ai sensi dell'art. 20 e la trasmissione dei medesimi che deve essere effettuata esclusivamente tramite l'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>) e secondo le modalità operative definite e rese pubbliche dallo stesso Dipartimento. Inoltre attraverso l'applicativo Partecipazioni sono acquisiti contestualmente anche i dati richiesti ai fini del 2° censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società e di enti (ai sensi dell'art. 17 del d.l. n. 90/2014). Le informazioni raccolte dal Dipartimento del Tesoro sono utilizzate altresì dalla Corte dei Conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo.

Considerato inoltre che:

- o che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 27/09/2017

Atteso che dalla ricognizione emerge che il Comune di San Francesco al Campo ha le seguenti partecipazioni in società:

1. Società S.I.A. s.r.l. Servizi Intercomunali per l'Ambiente con una quota del 4,00%

☐ La società S.I.A. s.r.l. è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni istituzionali (servizi di igiene urbana).

2. Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.- SMAT, con una quota pari a 0,00007%

☐ La società S.M.A.T. s.p.a. è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni istituzionali (servizio idrico integrato).

Atteso, pertanto, che le Società oggetto di revisione svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale e mirate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante negli allegati alla presente deliberazione, redatti secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Rilevata la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate ad alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

Tenuto conto che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi; Preso atto che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.lgs. n. 267/2000;

Preso atto dei pareri favorevoli ex art. 49, D.lgs. n. 267/2000, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

Tutto ciò premesso e considerato il sottoscritto Revisore unico

ESPRIME

Per quanto di competenza parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione (33/2025) da sottoporre al prossimo Consiglio Comunale ad oggetto:

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ART. 20 D.LGS N. 175/2016 - CENSIMENTO ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ART. 17 D.L. N. 90/2014.

L'Organo di Revisione
Dott. Massimiliano Bonino

